



Foglio informativo FINANZIAMENTI IMPORT, ANTICIPI/PREFINANZIAMENTI EXPORT

Sezione I Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Sede legale: Piazza Dante, 21/22 – 20050 – Lesmo (MI)

Codice ABI: 08619 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 469790

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159661

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 703950

Capitale sociale: €. al

Riserve: €. al

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Il finanziamento all'importazione è un'operazione finalizzata al regolamento all'estero, per conto dell'importatore cliente, del prezzo dovuto per l'acquisto di beni e/o servizi. Il finanziamento all'importazione è normalmente un'operazione contenuta nel breve termine: più precisamente, la durata dello stesso non supera, di regola, i 180 giorni.

L'anticipo all'esportazione è un'operazione finalizzata a creare una disponibilità finanziaria a favore del cliente, in relazione ai crediti vantati nei confronti di controparti estere, per aver fornito loro merci o prestatato servizi. In tal modo il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito, con il cui incasso la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. A fronte delle singole richieste di anticipo il cliente è tenuto ad esibire la documentazione che assiste l'esportazione. L'anticipo all'esportazione è normalmente un'operazione contenuta nel breve termine e, più precisamente, la durata dell'anticipo non deve superare la scadenza prevista per il pagamento della fattura, compresi i tempi tecnici per l'incasso. La somma anticipata non supera normalmente l'80% dell'importo facciale della fattura.

Il prefinanziamento all'esportazione è un'operazione con la quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, in relazione all'esibizione di documenti (quali ad esempio, contratti, ordini, fatture pro forma) attestanti esportazioni future di beni o servizi. L'importo finanziato non supera normalmente il 50% del valore dell'operazione commerciale risultante dalla documentazione esibita. Alla scadenza il cliente può richiedere un anticipo all'esportazione.

I finanziamenti all'importazione, gli anticipi e i prefinanziamenti all'esportazione possono essere accesi, secondo le esigenze del cliente, in euro o in divisa estera. La banca può richiedere che siano assistiti da idonee garanzie.

Per le operazioni regolate in conto corrente si rimanda al relativo foglio informativo.

Principali rischi (generici e specifici)

Nell'anticipo all'esportazione, obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato incasso del credito verso l'estero.

Variabilità del tasso di cambio qualora il finanziamento sia acceso in una divisa diversa da quella della transazione commerciale sottostante. Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato monetario, dei tassi al ribasso.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

TASSO DI INTERESSE DEBITORE ANNUO MASSIMO importi fino a € 5.000,00: 8,25%
(effettivo 8,50876%)
importi oltre € 5.000,00: 7,00%
(effettivo 7,18590%)

Modalità di calcolo degli interessi: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per l'effettivo numero di giorni di utilizzo, diviso per 365 (divisore dell'anno civile).

Finanziamenti import in divisa:

- Valuta accensione sul c/finimport:	stesso giorno esecuzione
- Valuta estinzione - addeb. del ctv in euro sul c/c	giorno acquisto divisa
- accred. sul c/finimport	alla scadenza

Finanziamenti import in euro:

- Valuta accensione sul c/finimport	stesso giorno esecuzione
- Valuta estinzione - addeb. sul c/c	stesso giorno esecuzione
- accred. sul c/finimport	stesso giorno esecuzione

Anticipi export in divisa:

- Valuta accensione - addeb. c/anticipi divisa	stesso giorno esecuzione
- accred. c/c	2 gg. lavorativi data esecuzione
- Valuta estinzione:	
* a fronte incasso dall'estero con bonifico in divisa	
- accred. c/anticipo in divisa	2 gg. lavorativi successivi data negoziazione
* contro euro - in caso di mancato introito dall'estero	
- accred. c/anticipo in divisa	2 gg. lavorativi successivi data negoziazione
- addeb. c/c	stesso giorno esecuzione

Anticipi export in euro:

- Valuta accensione - addeb. c/anticipi euro	stesso giorno esecuzione
- accred. c/c	2 gg. lavorativi data esecuzione
- Valuta estinzione:	
* a fronte incasso dall'estero con bonifico in euro	
- accred. c/anticipo in euro	2 gg. lavorativi successivi data negoziazione
* in caso di mancato introito dall'estero in euro	
- accred. c/anticipo in euro	2 gg. lavorativi successivi data negoziazione
- addeb. c/c	stesso giorno esecuzione

Imposte e tasse presenti e future: a carico del cliente

Importi massimi di spese e commissioni

- istruttoria iniziale	€ 10,00
- rimborso spese informativa precontrattuale	€ 0,00
- accensione rapporto	€ 15,00
- proroga rapporto	€ 5,00
- estinzione anticipata:	€ 0,00
- commissione di servizio	€ 0,00
- spese di negoziazione	€ 0,00
- commissioni di intervento	0,30%
- spese per comunicazioni	€ 5,00

Per le condizioni applicate alle operazioni di incasso o di pagamento connesse agli anticipi e ai finanziamenti in questione, si rinvia al relativo foglio informativo.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme – 2 giorni lavorativi Forex dopo il perfezionamento del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste, a condizione che sia reperibile la divisa concordata. In occasione di ciascuna operazione con l'estero, è in facoltà della banca stabilire, a suo insindacabile giudizio, se e in quale misura concedere in relazione ad essa un finanziamento o un'anticipazione, determinando il termine di rimborso e ogni ulteriore modalità ad essa relativa.

Il cliente si impegna ad impartire alla controparte estera opportune istruzioni a che i pagamenti siano eseguiti per il tramite della BCC; qualora tuttavia il ricavo dell'operazione commerciale dovesse essere accreditato presso altra banca, il cliente si obbliga a darne comunicazione alla BCC e a trasferire presso la medesima le relative somme.

La banca è autorizzata ad utilizzare le somme incassate ad estinzione dell'anticipo concesso. In caso di mancato incasso, il cliente si impegna a provvedere alla scadenza al rimborso dell'anticipo nella divisa concordata o, quando non sia possibile procurarsi tale divisa, in euro al cambio vigente alla data di negoziazione.

Il cliente decade dal beneficio del termine al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute. La banca può considerare risolto il contratto se emergono circostanze di fatto e/o di diritto o vizi nei documenti prodotti dal soggetto finanziato tali che, se si fossero conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito la concessione del finanziamento.

Modifica della condizioni economiche - La banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Reclami i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Dante n. 21/22 - 20050 Lesmo; ufficio-reclami@lesmo.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente - Per ogni controversia è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda

Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

Numeri dare: prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di effettivo utilizzo dell'importo stesso.

Forex: Mercato in cui vengono scambiate le diverse valute.

Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.

Tasso di cambio: Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetarie dell'altra.

Negoziazione: Trasformazione di una valuta in un'altra.

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo, 16/11/2009